

REGOLAMENTO (UE) 2016/103 DELLA COMMISSIONE**del 27 gennaio 2016****che modifica il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2099/2002 ha istituito il comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS).
- (2) Il comitato COSS è incaricato di centralizzare le attività svolte dai comitati istituiti dalla normativa dell'Unione sulla sicurezza marittima, sulla prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e sulla tutela delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi.
- (3) È opportuno che tutti i nuovi atti legislativi dell'Unione, adottati nel settore della sicurezza marittima e dell'inquinamento provocato dalle navi, prevedano il ricorso al comitato COSS.
- (4) Dall'ultima modifica del regolamento (CE) n. 2099/2002 molteplici nuovi atti dell'Unione, adottati nel settore della sicurezza marittima e dell'inquinamento provocato dalle navi, dispongono che la Commissione sia assistita dal comitato COSS, in particolare l'articolo 28 della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, l'articolo 6 della direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, l'articolo 31 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, l'articolo 19 della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, l'articolo 10 della direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, l'articolo 11 della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ e l'articolo 38 della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾.
- (5) Inoltre l'articolo 4 *quinquies*, paragrafo 2, della direttiva 1999/32/CE del Consiglio ⁽¹¹⁾, l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾ e l'articolo 19, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 788/2014 della Commissione ⁽¹³⁾ prevedono il ricorso al comitato COSS.
- (6) A seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 2099/2002 sono stati abrogati i seguenti atti dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento: regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio ⁽¹⁴⁾, direttiva 93/75/CEE del Consiglio ⁽¹⁵⁾, regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio ⁽¹⁶⁾, direttiva 98/18/CE del Consiglio ⁽¹⁷⁾, direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾, direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁹⁾ e regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾.
- (7) I seguenti atti dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002 sono stati oggetto di rifusione: direttiva 94/57/CE del Consiglio ⁽²¹⁾, che è stata rifiuta nella direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²²⁾ e nel regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²³⁾, mentre la direttiva 95/21/CE del Consiglio ⁽²⁴⁾ è stata rifiuta nella direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁵⁾.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2099/2002.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS),

